

Legge di Bilancio 2024 – Le novità per le persone fisiche

24/01/2024

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

**NEWSLETTER**

**LETTERA INFORMATIVA N.03/2024**

**LETTERA INFORMATIVA N.03/2024**

Disegno di Legge *“Capitali”*

**Legge di Bilancio 2024 –**

**Le novità per le persone fisiche**

Con la precedente Lettera Informativa (n.02/2024), sono state approfondite le principali novità della **Legge di Bilancio 2024** in materia di immobili.

Il presente documento si concentra, invece, sulla disciplina riguardante le **persone fisiche**.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Rivalutazione di partecipazioni e terreni** | L’art.1, commi 52 e 53, della Legge di Bilancio 2024 ha prorogato, per i **soggetti non imprenditori**, i termini per **rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024**, mediante il versamento di un’**imposta sostitutiva pari al 16%**.  L’opzione si perfeziona attraverso la redazione di una **perizia giurata** da parte di un professionista abilitato ed il **versamento della sopra citata imposta sostitutiva, entro il 30 giugno 2024**.  Possono accedervi:   * le persone fisiche non esercenti attività d’impresa; * le società semplici, le società ed associazioni ad esse equiparate e gli enti non commerciali; * i soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) che al 1° gennaio 2024 possiedono terreni e/o partecipazioni.   L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:   * sull’**intero valore della perizia**, per quanto concerne i terreni, i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; * sul **valore normale** - determinato ai sensi dell’art.9 del T.U.I.R. - con riferimento al mese di dicembre 2023, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.   L’imposta sostitutiva così calcolata deve essere versata:   * in un’**unica soluzione entro il 30 giugno 2024**; * in **forma rateale**, in tre rate dello stesso ammontare scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 ed il 30 giugno 2026 (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%)[[1]](#footnote-1). |
| ***Fringe benefit*** | Per il solo **anno 2024**, è previsto l’**incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit*** (art.51, comma 3, del T.U.I.R.); tale limite è, difatti, stabilito in complessivi € 1.000 per ciascun lavoratore, elevato ad € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.  I nuovi limiti possono riguardare anche erogazioni in denaro per il **rimborso delle utenze domestiche** di acqua, energia e gas, per le spese di affitto e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa[[2]](#footnote-2). |
| **Tassazione agevolata premi di produttività** | Viene confermata anche per il 2024 la **riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva** dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale sui **premi di produttività** (previstadall’art.1, comma 182, della Legge 20814/2015)[[3]](#footnote-3).  Possono beneficiare di tale agevolazione coloro impiegati nel **settore privato** e che - nell'anno precedente a quello di percezione dei premi – hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000** (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva in oggetto). |
| **Riscatto periodi contributivi** | Per gli **anni** **2024 e 2025**, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno **facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge**, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.  Tali periodi possono essere riscattati nella **misura massima di cinque anni, anche non continuativi**.  Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.  Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore ad € 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione[[4]](#footnote-4). |
| **Nuove aliquote Ivie ed Ivafe** | A partire **dal 1° gennaio 2024**, sono incrementate le aliquote dell’**Ivie** (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) e dell’**Ivafe** (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere). In particolare:   * l’Ivie passa dallo 0,76% all’**1,06%**; * l’Ivafe passa dal 2%o al **4%o annuo**, limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato[[5]](#footnote-5).   Per l’anno 2024, inoltre, l’Ivafe è dovuta:   * in misura fissa, pari ad € 34,20 per le persone fisiche e ad € 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i conti correnti ed i libretti di risparmio; * proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione, nella misura del 2%o del valore dei prodotti finanziari (non detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, per i quali l’imposta si applica nella misura del 4%o).   Al fine di evitare la doppia imposizione, è possibile dedurre dalle imposte dovute un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività (immobili ed attività finanziarie). |

* **Residenza fiscale delle persone fisiche**

L’art.1 del D.Lgs. 209/2023, nel modificare i criteri di individuazione della **residenza fiscale delle persone fisiche**, di cui all’art.2, comma 2, del T.U.I.R. (rappresentati dal luogo di residenza civilistica, dal domicilio, dalla presenza fisica e dall’iscrizione anagrafica), ha introdotto una definizione specifica di “**domicilio**”, intendendo *“il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”*.

Con la modifica normativa in esame, il legislatore ha ritenuto di dare rilievo, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, agli interessi di carattere **personale e familiare** e non a quelli di carattere patrimoniale[[6]](#footnote-6).

Pertanto, a **partire dall’anno 2024**, le persone fisiche possono essere considerate fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, **alternativamente**:

* hanno il domicilio in Italia, luogo principale delle relazioni personali e familiari;
* hanno la residenza in Italia, luogo di dimora abituale;
* sono fisicamente presenti in Italia[[7]](#footnote-7).

E’ doveroso sottolineare che tale impostazione – secondo la quale il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale i rapporti di carattere personale e familiare - **non risulta** sempre in linea con quanto disposto in altri Paesi.

In conclusione, le principali differenze tra la “vecchia” e la “nuova” versione sono le seguenti:

* è stato definito “domicilio” il luogo in cui sono rinvenibili i **legami personali** e non viene attribuita alcuna rilevanza alla definizione contenuta nel Codice Civile, né ai rapporti d’affari del soggetto interessato;
* è stata data espressa rilevanza alla **frazione di giorni** per valutare se un soggetto è stato o meno presente in Italia per la maggior parte dell'anno fiscale;
* l’**iscrizione all’anagrafe italiana della popolazione residente in Italia (Aire)** è diventata un fattore che fa scattare una presunzione relativa di residenza e non un criterio autonomo;
* la semplice **presenza fisica** di una persona fisica nel territorio italiano per la maggior parte dell'anno fiscale ne determina la residenza fiscale in Italia.

Lo schema che segue evidenzia le principali differenze tra i regolamenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Precedenti regole** | **Nuove regole** |
| Una persona fisica è considerata residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno:   * è iscritta all’anagrafe locale; * ha il domicilio in Italia (come definito dal Codice Civile); * ha la residenza in Italia (come definita dal Codice Civile). | Una persona fisica è considerata residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno:   * è fisicamente presente in Italia; * ha il domicilio in Italia (definito come luogo dei rapporti personali e familiari); * ha la residenza in Italia (come definita dal Codice Civile). |

* **Regime degli impatriati**

A partire dal 2024, il **regime degli impatriati** prevede un nuovo e più restrittivo insieme di norme per il suo beneficio.

In particolare, tale regime si applica:

* se i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei **tre anni precedenti** il trasferimento in Italia (precedentemente la legge prevedeva una soglia di due anni);
* se i lavoratori si impegnano a rimanere **fiscalmente residenti in Italia per almeno quattro anni** (la precedente versione della legge prevedeva un periodo di due anni);
* qualora i lavoratori svolgano la propria attività a favore del medesimo datore di lavoro, la loro precedente permanenza fuori dall’Italia deve essere pari ad **almeno sei anni** (o sette se i lavoratori erano alle dipendenze di tale datore di lavoro in Italia) (la precedente lettura della legge non prevedeva tale requisito);
* se il lavoro è svolto prevalentemente in Italia;
* se i lavoratori possiedono requisiti di alta qualificazione o specializzazione.

In tali circostanze, l’**esenzione dal reddito è pari al 50%**, aumentabile al 60% al ricorrere di determinate condizioni (in luogo della precedente esenzione che era pari al 70%, aumentabile al 90% in presenza di determinate condizioni).

Le modifiche prevedono, inoltre, un limite quantitativo al beneficio; il nuovo regime, infatti, dovrebbe applicarsi **solo per redditi fino ad € 600.000 annui** (la precedente disposizione di legge non prevedeva alcun limite di reddito)[[8]](#footnote-8).

* **Modifica degli scaglioni dell’imposta sul reddito**

Per quanto riguarda le **imposte sul reddito delle persone fisiche**, il D.Lgs. 216/2023 ha variato gli scaglioni Irpef, a partire dal 2024, come segue:

* fino ad € 28.000: **23%**;
* da € 28.001 ad € 50.000: **35%**;
* oltre € 50.001: **43%**.

° ° °

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 24 gennaio 2024

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**www.studionicolini.com**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

1. Si segnala che la rideterminazione del valore delle partecipazioni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di un’eventuale successiva cessione dei beni; pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti **inferiore al 26%** della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. [↑](#footnote-ref-1)
2. I *fringe benefit* possono essere riconosciuti *ad personam* e possono riguardare anche gli amministratori ed i collaboratori.

   In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo.

   Per i dipendenti con figli, viene previsto che il limite di € 2.000 si applichi previo rilascio da parte del lavoratore dipendente di dichiarazione con indicazione dei codici fiscali dei figli. [↑](#footnote-ref-2)
3. È data la possibilità al dipendente di optare per la tassazione ordinaria, se ritenuta più favorevole. [↑](#footnote-ref-3)
4. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. [↑](#footnote-ref-4)
5. L’imposta non si applica in relazione al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale. [↑](#footnote-ref-5)
6. Per ciò che concerne i rapporti con le disposizioni convenzionali, va rilevato che l’art.4, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni, l’espressione *“residente in uno stato contraente”* designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è ivi assoggettata ad imposta in ragione del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; in altre parole, per l’individuazione della residenza fiscale, i Trattati rimandano, in prima battuta, ai criteri adottati dalle **legislazioni degli Stati contraenti**. Solo nel caso in cui le suddette normative entrino in**conflitto**, si applica il successivo paragrafo 2 dell’art.4; tale norma individua, quali regole per dirimere il conflitto di residenza, il luogo di abitazione permanente, il centro di interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità. Tali condizioni vanno verificate in **ordine gerarchico**, posto che quelle successive alla prima vanno verificate solo nella misura in cui la precedente non consenta di individuare la residenza in un solo Stato. Inoltre, il verificarsi della prima delle condizioni è sufficiente a risolvere la questione e non è necessario indagare la sussistenza delle seguenti.

   I criteri convenzionali assumono una **valenza autonoma** rispetto all’interpretazione che gli stessi potrebbero avere nel contesto delle legislazioni domestiche; in pratica, per risolvere il conflitto occorre attribuire ai termini previsti il solo significato che ad essi è attribuito a livello internazionale e non il significato che lo stesso avrebbe nel contesto nazionale. [↑](#footnote-ref-6)
7. Le nuove regole si spingono oltre nel fissare una presunzione di residenza nel caso in cui un individuo sia iscritto all'Anagrafe italiana della popolazione residente, per la maggior parte dell'anno fiscale. [↑](#footnote-ref-7)
8. Il nuovo regime dovrebbe durare solo cinque anni e sarà possibile estenderlo solo ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2024 e hanno acquisito una proprietà immobiliare in Italia nel 2023. [↑](#footnote-ref-8)